

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 30/10/2012

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'anno **Duemiladodici** e questo dì **Trenta** del mese di **Ottobre** alle ore **20:45** Convocato nelle forme prescritte dalla legge comunale e provinciale e con appositi avvisi spediti a domicilio, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

LONGHI VLADIMIRO	Sindaco	Presente
SALLUZZO SALVATORE	Consigliere	Presente
GHINELLO ILIHC	Assessore	Presente
SPETTOLI CHIARA	Consigliere	Presente
FASCIA CARLOTTA	Consigliere	Assente
DALL'OLIO ROBERTO	Assessore	Presente
BAGNOLI FLAVIANA	Assessore	Presente
MONARI MARCO	Consigliere	Assente
LIOTTA GIUSTO	Consigliere	Presente
ARGELLI MAURA	Consigliere	Presente
PAGANI PAOLO	Consigliere	Assente
NERI NADIA	Consigliere	Presente
BERNARDI ROBERTO	Consigliere	Presente
DE MARCHI VIRGINIO	Consigliere	Presente
COLOMBARA SABRINA	Consigliere	Presente
MENGOLI LORENZO	Consigliere	Presente
MONTAGNINI GIULIANO	Consigliere	Presente

Presiede l'adunanza il Sindaco LONGHI VLADIMIRO

Partecipa il sottoscritto **Dott. Giovagnoni Manuela**, Vice Segretario, incaricato della redazione del verbale.

Verificata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Scrutatori:NERI NADIA, MONTAGNINI GIULIANO.



- assoggetta al pagamento i fabbricati rurali, sia quelli ad uso abitativo che ad uso strumentale, a prescindere dalla categoria catastale;
- prevede una quota di riserva a favore dello Stato pari al 50% dell'aliquota di base dovuta su tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale;

Atteso che la disciplina dell'IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Richiamato in particolare l'articolo 4, comma 1, del citato decreto legge n. 16/2012, il quale, con una modifica apportata all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 23/2011, ha reso inapplicabile al nuovo tributo la potestà regolamentare in materia di ICI prevista dall'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Preso atto quindi che in materia di IMU i comuni possiedono la sola potestà regolamentare generale prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in forza del quale gli enti locali *"possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

Tenuto conto che la potestà regolamentare generale degli enti locali incontra due tipologie di limiti:

- a) limiti testuali previsti dall'articolo 52, inerenti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime d'imposta.
- b) limiti posti dall'ordinamento giuridico generale, di derivazione costituzionale e non, in forza dei quali è riservata alla legge statale la disciplina delle sanzioni e del procedimento di accertamento dei tributi;

Tenuto conto altresì che le facoltà già previste dall'articolo 59 del d.Lgs. n. 446/1997 possono essere esercitate solamente se rientrano nell'ambito della potestà regolamentare generale;

Tenuto conto che permane espressamente in capo al comune la possibilità di stabilire, attraverso il regolamento dell'imposta municipale propria:

- 1) l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, a seguito di ricovero permanente (art. 13, comma 10, del decreto legge n. 201/2011)

- 2) le caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati che danno diritto alla riduzione del 50% della base imponibile (art. 13, comma 3, lettera b) del decreto legge n. 201/2011);
- 3) l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione e gli altri istituti deflattivi del contenzioso, prevedendo che il versamento avvenga in forma rateale senza interessi (art. 9, comma 5, del d.Lgs. n. 23/2011);

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale del 23 ottobre 2012 prot. n.16489 del 27 ottobre 2012 ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera o) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 dicembre 2011), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- l'articolo 29, comma 16-*quater*, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012;
- il decreto del Ministero dell'interno del 20 giugno 2012 (G.U. n. 147 in data 26 giugno 2012), con il quale è stato ancora prorogato al 31 agosto 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012;
- il decreto del Ministero dell'interno del 2 agosto 2012 (G.U. n. 187 in data 11 agosto 2012), con il quale è stato da ultimo prorogato al 31 ottobre 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti



locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento "de quo";

Con voti, espressi in forma palese: favorevoli n.10, contrari n.4 (Cons. De Marchi, Colombara, Bernardi, Montagnini);

DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo "*Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria*", adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 12 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n.

446/1997, dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000 e dell'articolo 13, comma 12-*bis*, del decreto legge 201 del 2011 (L. n. 214/2011),

- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
- 4) di pubblicare il presente regolamento:
 - ◆ sul sito internet del Comune
 - ◆ all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

Con separata votazione, espressa in forma palese: favorevoli n.10, contrari n.4 (Cons. De Marchi, Colombara, Bernardi, Montagnini), la presente deliberazione, stante l'urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

LP/lm



COMUNE DI BENTIVOGLIO
Provincia di Bologna

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**



COMUNE DI BENTIVOGLIO

Provincia di Bologna

INDICE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari
- Art. 3 Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero
- Art. 4 Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
- Art. 5 Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili
- Art. 6 Attività di controllo ed interessi moratori
- Art. 7 Rimborsi e compensazione
- Art. 8 Dichiarazione delle aliquote applicate
- Art. 9 Esenzioni
- Art. 10 Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 11 Riscossione coattiva
- Art. 12 Entrata in vigore del regolamento



COMUNE DI BENTIVOGLIO

Provincia di Bologna

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza o la dimora in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

Art. 3 Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

Art. 4 Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.



COMUNE DI BENTIVOGLIO

Provincia di Bologna

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera, la Giunta Comunale può determinare periodicamente, per zone omogenee, i parametri da utilizzare a cura del responsabile dell'area tecnica per la determinazione indicativa dei valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili, site nel territorio del comune.
3. L'adeguamento da parte dei contribuenti ai valori di cui al comma 2 non limita il potere accertativo del Comune in presenza di atti/documenti (atti di compravendita, perizie giurate di tecnici di parte, ecc...) con valori superiori a quelli di cui al comma 2.
4. In caso di area sulla quale insista un fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla domanda di accatastamento o, se antecedente, dall'effettivo utilizzo. Conseguentemente, il valore dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è determinato tenendo conto della differenza tra la capacità edificatoria dell'intero lotto e quella utilizzata per la parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Art. 5

Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 ed ai sensi del vigente regolamento comunale.
3. Al fine di individuare l'inagibilità o l'inabitabilità sopravvenuta di un fabbricato dovranno essere valutati indicativamente:
 - a) lo stato di conservazione delle strutture verticali, in particolare la presenza di lesioni in parete d'angolo, nelle fondazioni o diffuse che possano costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo;
 - b) lo stato di conservazione delle strutture orizzontali, come i solai, gli archi, le volte, le tamponature, i tramezzi;
 - c) lo stato di conservazione della copertura;
 - d) lo stato di conservazione delle scale;
 - e) se il fabbricato è oggettivamente diroccato;
 - f) se il fabbricato è privo di infissi e di allacci alle opere di urbanizzazione primaria.



COMUNE DI BENTIVOGLIO

Provincia di Bologna

4. Nel caso in cui sia costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

5. La condizione di inabitabilità o di inagibilità può essere accertata:

- a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore;
- b) da parte del contribuente mediante perizia tecnica redatta da tecnico incaricato oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;

Periodicamente, anche a campione, il Comune provvede a verificare la veridicità delle dichiarazioni di cui alla lettera b).

6. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).

7. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

Art. 6

Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale senza alcuna maggiorazione. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 7

Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dal comma 2 dell'art. 6. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo stabilito nel regolamento generale per la gestione delle entrate comunali.



COMUNE DI BENTIVOGLIO

Provincia di Bologna

3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contitolare al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Art. 8

Dichiarazione delle aliquote applicate

1. Il soggetto passivo dell'imposta, per l'applicazione delle aliquote agevolate (ossia inferiori all'aliquota ordinaria) è tenuto a presentare al Comune, entro il termine previsto per il pagamento a saldo dell'imposta, una autodichiarazione sottoscritta con l'indicazione dell'aliquota applicata.

Art. 9

Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS. L'esenzione si applica solo con riferimento alla quota spettante al Comune.

Art. 10

Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, senza alcuna maggiorazione. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, idonea documentazione.

4. In caso di mancato pagamento di una rata, una volta concordata la rateizzazione:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;



COMUNE DI BENTIVOGLIO

Provincia di Bologna

- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 11

Riscossione coattiva

- 1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010.

Art. 12

Entrata in vigore del regolamento

- 1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1 gennaio 2012.



COMUNE DI BENTIVOGLIO

Provincia di Bologna

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL VICE SEGRETARIO
F.to Dott. Giovagnoni Manuela

VISTO: si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica servizio
Ragioneria

(art. 49, 1° comma, D.Lgs. n. 267/00)

IL RESP.LE SERVIZIO INTERESSATO
F.to POLI LAURA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

Lì, 07/11/2012.

IL VICE SEGRETARIO
F.to Dott. Giovagnoni Manuela

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/10/2012 (art. 134 comma 4 L.267/00)

IL VICE SEGRETARIO
F.to Dott. Giovagnoni Manuela

Copia conforme all'originale